

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

**Convocazione seduta Gruppo di Lavoro
“Turismo” e “Agricoltura” ore 15,00
svolta in videoconferenza.**

**ARGOMENTO: "PdL Enoturismo, osservazioni
e proposte di emendamenti relativamente alle
Aree Interne".**

**Presiede il Presidente di Commissione Michele
Cammarano**

La seduta ha inizio alle ore 15,12

PRESIDENTE (Cammarano). Abbiamo la Legge sull'enuoturismo, a firma Petracca, ci siamo riuniti oggi per dare dei suggerimenti sugli emendamenti anche relativamente alle esigenze delle Aree Interne

Facciamo come l'altra volta, Carmine legge di volta in volta i vari articoli e vediamo se qualcuno ha qualche suggerimento di emendamento da portare. L'avete già ricevuta questa Legge di Petracca, di volta in volta, possiamo definire insieme delle modifiche da poter apportare.

MARIA ROSARIA. Ho mandato un contributo, solo perché ieri avevo una mezz'ora e ho mandato delle cose. Sciocchezze.

Ad agosto è stato approvato il disciplinare dall'Assessorato Agricoltura, come dialoga questa proposta di legge? Non è un po' anacronistica rispetto al disciplinare fatto dall'Assessorato?

Lo sto vedendo adesso, sennò ve l'avrei scritto ieri. C'è il disciplinare già con le attività elencate, il tipo di formazione che devono avere. Ve lo metto in chat.

PRESIDENTE (Cammarano). Chiamo un attimo a Maurizio Petracca.

MARIA ROSARIA. Cercando “oleoturismo”, perché volevo capire se era passata la Legge.

PRESIDENTE (Cammarano). No.

MARIA ROSARIA. Intanto, a fine agosto di quest'anno, l'Assessorato Agricoltura ha approvato un disciplinare per l'esercizio dell'attività enoturistica e oleoturistica.

PRESIDENTE (Cammarano). Chiedo a Petracca.

MARIA ROSARIA. Sembra già la declinazione del Regolamento di cui poi si parla all'articolo 2, comma 3.

Aspettate, se riesco vi metto in chat almeno il link. Pare che la chat non consente di condividere il pdf. Vi metto il link. Date uno sguardo pure voi.

Finché è oleoturismo, va, ma l'enuoturismo ricalca e approfondisce anche le tipologie di attività che si possono svolgere. Guardando il decreto ministeriale avevo suggerito che almeno per tipologia venissero minimamente indicate.

Vorrei cogliere come dialogano le due cose.

PRESIDENTE (Cammarano). È importante.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. In effetti, è una delibera di Giunta regionale del 30 agosto.

MARIA ROSARIA. Esattamente, vi ho messo il link. L'ho anche scaricata, ma non riesco ad *uploadare* il pdf. È un disciplinare anche abbastanza articolato.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

PRESIDENTE (Cammarano). Ragazzi, vi saluta il caro collega Petracca, dice che possiamo procedere tranquillamente. Produciamo gli emendamenti che desiderate siano portati, rimane così.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Il disciplinare è stato approvato con una delibera di Giunta regionale il 30 agosto.

PRESIDENTE (Cammarano). Maurizio vi ringrazia, sono loro che devono adeguarsi a noi. Possiamo procedere.
Grazie Maria Rosaria.

MARIA ROSARIA. Figuriamoci. Mi dispiace essermene accorta in ritardo, sennò ve l'avrei scritto.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Iniziamo con leggere la relazione illustrativa e poi passiamo articolo per articolo.

Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della Regione Campania.

Relazione illustrativa: la proposta muove principalmente dall'esigenza di fornire agli operatori del settore vitivinicolo uno strumento legislativo innovativo che consente di implementare un'attività che si pone l'obiettivo della valorizzazione dei territori, per le produzioni, attraverso la creazione di un sistema di accoglienza che coniuga la cultura del vino con la sua area di produzione.

La Campania è un territorio molto interessante dal punto di vista vitivinicolo. Le attività enoturistiche che lo rappresentano danno la possibilità di amplificare le caratteristiche di eccellenza dei

prodotti, la cultura dei produttori e dei territori di origine.

La proposta di legge si prefigge di rendere il settore vitivinicolo sempre più protagonista muovendosi nel solco della programmazione integrata tra i settori dell'agricoltura, del turismo e del commercio.

La Legge consentirà di definire itinerari enoturistici che mettano in rete tutte le eccellenze naturalistiche, culturali, artigianali e industriali dell'intero territorio regionale, riattivare azioni di divulgazione affinché vi è la promozione e la conoscenza di tale realtà vitale all'estero valorizzando le aree interne che in Campania sono particolarmente vocate alla viticoltura e favorendo, infine, la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'attività enoturistica regionale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi in qualità dell'esercizio dell'attività enoturistica al fine di:

- a) valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola della Regione Campania;
- b) valorizzare le denominazioni vitivinicole di ciascun territorio;
- c) rafforzare l'offerta turistica regionale con l'enoturismo per integrare la conoscenza della cultura del vino con la cultura dei territori di produzione;
- d) favorire lo sviluppo delle aziende vitivinicole consentendo di ampliare le proprie attività

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

economiche in chiave turistica anche in una prospettiva nazionale e internazionale.

MARIA ROSARIA. Ho suggerito soltanto di aggiungere il numero del decreto, perché ce n'è un altro emanato in pari data, che però è rubricato "Disciplina degli esami analitici per i vini Dop e Igp". Mettiamo decreto n. 2779 del 12 marzo 2019. L'ho scritto.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sì, l'abbiamo, l'abbiamo recepito e l'ho segnato.

Ne approfitto per salutare i colleghi del Legislativo, il dottor De Novellis, e qui con me c'è la dottoressa Caminiti che pure ci aiuta per questa proposta di legge.

Avete altre indicazioni? Penso che l'articolo 1 si possa chiudere in questa maniera.

INTERVENTO. Non ho il testo davanti adesso, ma tra un po' lo apro, il passaggio in cui c'era: "Conoscere la cultura del vino e conoscere la cultura del territorio". Toglierei il secondo "cultura", farei soltanto: "Conoscere il territorio".

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. "Rafforzare l'offerta turistica regionale e integrare la conoscenza della cultura del vino e dei territori di produzione".

INTERVENTO. Sì.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Qui dice: "Per integrare la conoscenza della cultura del vino con i territori di produzione".

INTERVENTO. Sì.

MARIANGELA. Io, avevo appuntato una relazione su dei temi che andavano a profilare, tenendo conto di analisi statistiche degli andamenti dell'enoturismo. Potrebbe essere messo anche nel primo, ma ovviamente lo valutiamo insieme. La valutazione è quella dello stile mediterraneo, quindi, adattare gli spazi outdoor e interni e farli diventare salutarissimi, attraverso il riuso e la capacità di regeneration life.

Al punto 1: educare i bambini e adolescenti, docenti e genitori, ad un consumo sano e sostenibile del gusto e buon gusto e delle attività guida nella sua eccezione specifica, nella sua trasformazione e la custodia della biodiversità umana e territoriale.

Il punto 2: sensibilizzare sui temi della sicurezza e attività sportiva, il riferimento anche all'inclusione dell'articolo 33 della Costituzione all'interno, e favorire la capacità di scelte consapevoli che mettono in relazione tradizioni antiche, il sapere degli anziani, le nuove generazioni e i riferimenti storici e spirituali. Sono questi i due punti.

Poi, ne ho stilati altri cinque che hanno a che fare con iniziative che già sono state messe in atto e che riguardano anche la cultura e l'arte.

I primi due, che vi ho letto, siccome ho avuto modo anche di confrontare la relazione che aveva fatto la dottoressa, ieri, nell'email, per cui, ho fatto una scrematura e una centralità. I primi due, quando parliamo di educare i bambini e i temi della sicurezza e attività sportiva, valutiamo anche insieme se lo vogliamo mettere nel primo punto o a seguire.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Mariangela, questi punti, vuoi mettere a seguire nel comma 1 dell'articolo 1?

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

MARIANGELA. I primi due, sì.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Ce li vuoi inviare?

MARIANGELA. Sì, ho la relazione su un foglio, adesso ho l'altro telefono con me, posso mandarti questo Word, assolutamente sì.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Perfetto, alla posta di Michele: cammarano.mic.

In effetti, raccogliamo le vostre osservazioni, poi, insieme a Luigi e insieme a Giusy le facciamo diventare degli emendamenti.

Mandateci le osservazioni, poi saremo noi a scriverle sottoforma di emendamenti.

INTERVENTO. Dopo leggerò, per rendere partecipe tutta la Sottocommissione, gli altri cinque punti. Quando sarà il momento.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Passiamo all'articolo 2 (Attività enoturistiche)

1. Per attività enoturistiche si intendono:

a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

b) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania, con successivo

regolamento, individua le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche svolte disgiuntamente, che rientrano nell'enoturismo e che sono assoggettate alle disposizioni di questa legge. Ci sono osservazioni?

MARIANGELA. Ho inserito: favorire lo stile tra moda, tradizione e propaganda in cui il principio di economia circolare, realizzata dalla stessa, possa focalizzare l'attenzione anche sui mercati, gli shopping shop, come antica tradizione di collegamento tra le iniziative e le identità territoriali.

Poi: miglior capacità di attività e di eventi, matrimoni e congressi. Erano questi gli altri due punti che avevo immaginato per quest'altro comma.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Non sono altre finalità?

MARIANGELA. Sono attività, parliamo di arte, moda, congressi che riguardano la produzione di quello che può essere un turismo enoturismo, che riguarda il mondo del beauty. Siamo in vacatio in questo, il mondo del tessile e come venivano trasformati o filtrati vini, noi siamo fuori. Il mondo dei profumi, il mondo olfattivo, non ce l'abbiamo oggi.

Come la bioedilizia, come le parti dei vitigni possono diventare delle gallerie di arte contemporanea, però adattandole sia ad un discorso internazionale di ospitare artisti, ma dall'altra parte sappiamo bene che le strutture vitivinicole vengono considerate tra le più sostenibili al mondo, anche perché hanno un rapporto generazionale con l'ambiente esterno che è molto apprezzato anche nella formazione edilizia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

di alcuni Paesi al mondo, vediamo Grecia, vediamo italoamericani.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Mariangela, ci mandi anche questo. Metti l'indicazione di dove hai pensato di inserire queste cose.

MARIA ROSARIA. Mi perdoni, visto che il comma 2 demanda alla Direzione per le Politiche Agricole le attività specifiche, forse più in quella sede che potremmo andare così nel dettaglio e, per carità, nella condivisibile connessione delle attività enoturistiche anche con ambiti come quello dove il tessile, eccetera.

Sembra più una proposta generale, tanto è vero che avevo suggerito almeno di indicare le tipologie, come fa il decreto, di visite guidate ai vigneti, ai luoghi di esposizione degli strumenti per la coltivazione della vite, storia, pratica dell'attività vitivinicola. Viceversa, il comma 2 dice: in questo momento approviamo la generalità delle attività che ricadono nella descrizione di attività enoturistica, poi, sarà il Regolamento della Direzione delle Politiche Agricole a specificare quali attività rientrano in queste.

Viceversa, più banalmente, avevo chiesto di cambiare "delle produzioni" in "sulle produzioni" e cambiare quella "della conoscenza del vino" in "orientati a divulgare e promuovere la conoscenza del vino e della viticoltura". Qui avrei valorizzato, invece, il discorso aree interne, specificando fin da subito che tra le attività informative si potessero prevedere strade ed itinerari del vino per la connessione e la valorizzazione integrata dei territori ricadenti nelle aree interne, al fine di promuovere sistemi di rete a supporto. Qui avrei esplicitato, ancora in termini di finalità, le attività

che nell'ambito dell'enoturismo potessero essere funzionali alla valorizzazione delle aree interne, fermo restando che nella relazione illustrativa, che – però – non era allegata alla proposta nostra che abbiamo ricevuto, c'è già una sottolineatura importante, cioè che quasi tutte le aree vitivinicole campane ricadono nelle aree interne. Questa proposta, di per sé, tende ad una valorizzazione diretta, focalizzata sui territori delle SNAI, Irpina, beneventano, Cilento, certamente non troviamo le viti in piena città di Salerno.

Alla lettera b), assolutamente va completato il comma dicendo: secondo le disposizioni del successivo articolo 6. C'è un articolo specifico che parla delle attività di degustazione, soprattutto abbinate agli alimenti. Questa chiusura un po' frettolosa e anche appesa, di anche in abbinamento ad alimenti, secondo me potrebbe trovare la conclusione secondo le disposizioni del successivo articolo 6.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Grazie Maria Rosaria. Sto seguendo, perché me le sono stampate le tue osservazioni. Va benissimo.

Anche quelle di Mariangela, cercheremo di prendere quelle più di sostanza, perché è vero, come dice Maria Rosaria, che dovrebbero poi essere inserite nel Regolamento, però non so se potremo essere presenti in sede di redazione. Quelle che raccoglieremo da Mariangela, quelle sostanziali, cercheremo di implementare il comma 1.

PRESIDENTE (Cammarano). Possiamo comunque mandare le nostre osservazioni anche quando si redige il Regolamento. È chiaro, capita magari che passa in Consiglio e fare il

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

Regolamento dopo un anno, capita, anzi, è quasi sempre così, però mandiamo comunque le nostre osservazioni augurandoci che le inseriscano nel Regolamento definitivo. Questo lo possiamo fare.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Il problema è come dicevi tu, può essere che il Regolamento lo fanno magari tra un anno e mezzo, ci perdiamo il momento in cui fanno il Regolamento. Oppure, se mandiamo molto tempo prima le osservazioni, potrebbero essere dimenticate.

È chiaro che lo possiamo fare.

PRESIDENTE (Cammarano). Sarà cura del proponente della Legge. L'ha proposta Maurizio Petracca, lo farà Maurizio. Glielo diciamo, se sono cose che vanno bene per lui, è tutto condiviso e funziona, dico: Maurizio, prendi questa roba, quando si regolamenterà la Legge, portala a direzione. Non è un problema. È cura mia darla a chi le deve avere queste cose.

Non sono mai perse, anche se vanno messe nel Regolamento, faremo comunque in modo che gli arrivino.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sì, quelle sostanziali cerchiamo di inserirle già ora.

Comma 2, articolo 2:

2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania, con successivo regolamento, individua le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche svolte disgiuntamente, che rientrano nell'enoturismo e che sono assoggettate alle disposizioni di questa legge.

Okay. Va bene. Maria Rosaria, anche qui, pare che non hai fatto nessuna osservazione.

MARIA ROSARIA. Lo dico una volta per tutte, “di questa legge” non mi piace, dovremmo sempre parlare “della presente legge”. Lo dico successivamente, è giusto un termine, così, niente di importante.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Okay.

Articolo 3 (Operatori enoturistici)

1. Possono esercitare attività di enoturismo esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti
 - a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile esercenti attività vitivinicola che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
 - b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
 - c) le enoteche regionali se riconosciute.

PRESIDENTE (Cammarano). Sulle enoteche regionali ho qualche dubbio, perché non è precipua del produttore o del trasformatore, è più commerciale come senso. In Francia hanno proprio delle aziende vitivinicole che invitavano, ti facevano vedere la vigna e ti facevano assaggiare i loro vini. Funziona così, le cantine là sono proprio belle da visitare, belle esteticamente, sono accoglienti. È una specie di atmosfera particolare in cui entri e ti porta a comprare del vino.

Sull'enoteca, non lo so, sembra più come un negozio, ma non dovrebbe rientrare nella Legge, dovrebbe essere più legata alle agricolture in sé, cioè conoscere il contadino proprio, chi fa il vino, piuttosto che il commerciante che lo vende.

MARIA ROSARIA. Se lo vende servendosi dalla produzione del territorio, potrebbe incentivare.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

PRESIDENTE (Cammarano). In questa cosa prevediamo anche dei fondi.

MARIA ROSARIA. Bisognerebbe scriverlo: “E terre se riconosciute esclusivamente per la produzione campana”. Ovviamente, bisognerebbe andarlo a definire.

PRESIDENTE (Cammarano). Esatto, voglio proprio che la gente viaggi le campagne, viaggi nelle piccole fattorie dove c'è il vino, piuttosto che in negozio in Paese o in città che ti vende il vino.

MARIA ROSARIA. Nel momento in cui nell'enoteca napoletana fai un'attività legata alla conoscenza del vino cilentano, non è da escludere che stai inducendo il consumatore a farsi l'itinerario, la strada, la visita all'attività enoturistica in loco.

Andrebbe brindato il fatto che l'enoteca deve divulgare la conoscenza dei vini campani. Non si mette a fare l'enoturismo sul vino Veneto. Può essere un canale di diffusione e di promozione anche di flussi turistici che, semmai, nel Cilento non ci arrivano proprio subito, devono passare prima dall'enoteca più cittadina, urbana.

Il turismo enogastronomico, ultimamente, sta facendo molto collegamento tra area urbana e rurale, nella consapevolezza che in quella urbana hai un flusso di passaggio che è difficile intercettare autonomamente dal piccolo Comune smarrito nel Cilento interno.

Se lo blindiamo, focalizzandolo sulla divulgazione della produzione regionale, penso che non è da disdegnare.

Viceversa, mi facevo una domanda: perché solo le imprese agricole che fanno attività vitivinicola?

Perché non l'impresa agricola comunque, campana, che il vino potrebbe anche non averlo, ma viceversa, lo valorizza in abbinamento alle pietanze. Non stiamo facendo la Legge sulla produzione, stiamo facendo la Legge sull'enoturismo e l'noturismo, nel momento in cui si basa della produzione dei territori, lo posso fare anche in un'altra impresa agricola.

Immagina che sono agriturismo, però non ho il codice preciso dell'attività vitivinicola. Viceversa, lo stiamo chiudendo a pochissimi player del territorio regionale.

PRESIDENTE (Cammarano). Anche quella dell'oleoturismo che facemmo l'altra volta, anche quella la dovremmo estendere.

INTERVENTO. Mi accorgo che nella distribuzione dei brand delle aziende, alcuni fanno un target preciso delle *customer experience* dall'azienda al *corner* del punto vendita. Cosa vuol dire? Diventa lo specchietto delle allodole per chi ha poco tempo per recarsi nelle aree interne e nell'azienda, però lì applicano un disciplinare che ti dice: chi viene in città, non ti daremo mai il *collection* delle 100 bottiglie, te ne daremo una, se vuoi viverti l'esperienza della bottiglia a 100 euro, devi venire da me. In città puoi prendere questo vino.

Vanno a formare tutto quello che è il mondo dei *sommelier* o degli addetti alle vendite rispetto a un dialogo o a un'immagine che vogliono fare. Entra in una profilazione altissima che aiuta al mercato. Poi, c'è un altro aspetto che secondo me è da considerare, è quello delle attività extra alberghiere, perché molte volte nella scelta della somministrazione e abbinamento dei loro pasti, negli agrituristi, non si predilige di promuovere i

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

vini locali, ma è un libero arbitrio la scelta del vino. Invece, loro sono un bigliettino importante, perché portano avanti le tradizioni dei congressi, degli eventi, anche delle fiere in abbinamento con quelli che sono anche i corsi di associazioni specifiche.

PRESIDENTE (Cammarano). Le due leggi, oleoturismo e enoturismo, sono nate in realtà due anni fa, perché parlando con Petracca e parlando con Pellegrino, avevamo già cominciato a fare i *tour*, *tour* che facciamo ogni giovedì, andiamo nelle aziende, eccetera. Le aziende sono anche degli attrattori in un posto delle aree interne, dove magari le persone ci fanno solo per visitare quell'azienda.

Gli oleifici non ne parliamo proprio, tutto un discorso di accoglienza, di ristrutturazione dell'azienda, ma le aziende vitivinicole, da noi, sono brutte. Con il cameramen abbiamo difficoltà a prendere le riprese per non far vedere lo sfascio che c'è. Se vogliamo renderle degli attrattori per i turisti che devono venire. Ha ragione Maria Rosaria sul tema dell'urbanizzazione dei negozi, di chi veicola il messaggio all'interno delle città, però vanno veicolate le aziende vitivinicole, perché sono brutte da vedere, sono brutte da andarci, sono brutte per arrivare. Sono brutte, ce lo dobbiamo dire.

In Francia, dove sono andato, le aziende vitivinicole erano alberghi a cinque stelle, erano molto belle da vivere, da noi sono brutte. Farci andare qualche turista, fare un *tour* di cinque imprese, un giorno, prendiamo delle persone da Paestum, prendiamo un pullman e portiamole in giro, sono brutte da vedere. Non è che ci vuole tanto, ci vuole un po' di *design* un architetto minimo che le aggiusta un po', un po' di soldi per sistemargliela, si possono fare le cose.

Magari, se nessuno ti dice che si deve fare, che è una bella idea farlo, loro neanche ci pensano. Fare il tema dell'enoturismo, dire: attrezzatevi a fare da attrattore, rendetevi belli per le persone che probabilmente verranno da voi a visitarvi e a comprare il vino.

Sulla base di un'accoglienza, di come siamo capaci noi, la salsiccia, il vino, il taralluccio. Chi se ne va senza comprare una bottiglia a Castello a Rocca o al Felitto? Come siamo noi, se ne vanno con il vino, però le devi rendere attrattive e belle da vedere.

INTERVENTO. Perciò dicevo della questione dell'arte, perciò dicevo di un circuito artistico e della bioedilizia. Non deve essere affidato alla singola iniziativa, ma bisogna entrare in un circuito tracciato e tracciabile, perché i *tour operator* non si accontentano più del tarallo, del vino che è buono, della gentilezza, che è simpatico parlare in dialetto, che abbiamo la signora col *mantesino*, non se ne fregano niente di quel mondo, sono pochi. Cercano altro.

Il mondo della bioedilizia e dell'arte, attenzione, andiamoci piano perché molte volte sfatano l'identità del territorio. Basta andare mirati su questo concetto di cultura, del mondo della sport, il mondo di quello che abbiamo detto, cosmesi e dell'arte, questi sono dei cavalli di battaglia che in Piemonte vivono ancora adesso di rendita su questi segmenti.

VINCENZO MEROLA. Michele, posso dare anche io un contributo?

PRESIDENTE (Cammarano). Prego, Vincenzo.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

VINCENZO MEROLA. Credo sia fondamentale aggiungere l'agricoltore attivo. Come sapete, Agea, che ormai l'agricoltura fa capo ad Agea, indica coloro che possono ricevere premi o quant'altro sulla tendenza di agricoltura, dell'agricoltore attivo, secondo il Regolamento del biennio del 7 giugno 2018.

Aggiungerei sicuramente la figura dell'agricoltore attivo che è fondamentale, anche perché quasi tutti i produttori di vino, quantomeno del Cilento, ma non solo, rientrano nella figura di agricoltore attivo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Vincenzo, ricordo che facesti quest'osservazione anche per l'oleoturismo. Ci può ricordare la differenza tra imprenditore a TITOLO PRINCIPALE e agricoltore attivo?

VINCENZO. Imprenditore agricolo è agricoltore attivo. Nell'enoturismo parlavamo di imprenditore agricolo a titolo principale, che era ben diverso, questa volta si parla di agricoltore attivo. L'agricoltore attivo è un qualcosa che ha la partita iva, la Camera di commercio, l'imprenditore agricolo a titolo principale è colui che è iscritto anche all'Inps e ha ricevuto l'attestato dalla Regione Campania. Esempio, aziende grandi come Cobellis, Alba Marina, non sono imprenditori agricoli a titolo principale, in quanto non sono iscritti all'Inps, in quanto il reddito non glielo consentirebbe. Andando a mettere "imprenditore agricolo a titolo principale andiamo a tagliare l'80 per cento dei produttori di vino della Regione Campania.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Dice "imprenditore agricolo singolo o associato".

VINCENZO. Infatti, questa volta parla di imprenditore agricolo, l'altra volta, nell'olio, era imprenditoria a titolo principale. Andrei a fare un passaggio successivo andando ad aggiungere: agricoltore in attività. È la figura che oggi viene presa in considerazione da Agea.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. "Agricoltore in attività", qual è la dicitura di Agea?

VINCENZO. Lo posso copiare e mettere via chat se vuoi.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Così richiamiamo esattamente la figura. Vorrei comunque andare avanti perché alle quattro e mezza Michele ha un'altra riunione.

PRESIDENTE (Cammarano). Non vi preoccupate, io mi connetto sulla Commissione Ambiente, non è un problema.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Mariangela, anche per questo, mandaci l'email. Vediamo, per quello che hai detto prima, di inserire.

Per quanto riguarda il comma 2, lo leggo molto velocemente:

2. L'esercizio delle attività enoturistiche di cui all'articolo 2 non è consentito a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. È vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge.

Art. 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti il settore di riferimento;

b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole.

INTERVENTO. Qui, non sono d'accordo per le ragioni nelle quali ho fatto le integrazioni e ci sto dentro per esperienza diretta, non soltanto qui. In un'azienda vitivinicola ci può essere un passaggio generazionale o comunque c'è qualcuno che ha una proprietà viva e poi c'è chi si occupa dell'aspetto del lavoro, e magari quella persona

può essere una persona che ha a che fare, in maniera trasversale, con il mondo della vigna, ma non è laureato in agraria. Può essere laureato in Scienze Politiche e Sociali, fa altri lavori che riguardano l'impatto sull'Ambiente, la Salute, l'Arte. Per me, non possiamo rinchiuderci, soprattutto nella nostra Regione, che veniamo definiti dal mondo come capacità di fare impresa e capacità creativa, racchiuderci in questi paradigmi che, a mio avviso, il mondo internazionale sta sfatando e noi ci stiamo incasellando.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Vincenzo, volevi dire qualcosa?

VINCENZO MEROLA . Sì, è andata via la connessione ed ho praticamente capito male. Puoi velocemente rileggere?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. 1. Per lo svolgimento dell'attività enoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti il settore di riferimento;

b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole.

VINCENZO MEROLA . Bisogna aggiungere: attestare capacità professionali.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Andiamo ad appesantire.

VINCENZO MEROLA . È quello che rilascia l'ispettorato agrario a seguito del colloquio.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Lo so.

VINCENZO. Molti, diciamo che fanno il primo insediamento oggi, non hanno niente, non hanno laurea, non hanno il corso di due anni, non hanno niente e riescono ad andare tramite l'attestato di capacità professionale o firmando una dichiarazione dicendo che nei tre anni successivi faranno un corso da 150 ore.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. La capacità professionale è riferita all'attività agricola nel senso generale, qui si vuole riferire chiaramente, più che altro, al settore di riferimento.

VINCENZO. La vedo come un'aggiunta. L'attestato di capacità, anche una laurea in agraria, non è specifica, è soltanto per far rientrare.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. La laurea in agraria prevede comunque degli esami di viticoltura, bene o male, c'è attinenza. La capacità professionale, tal quale, come viene rilasciata ora presso la direzione generale, non è specifica, non è attinente al settore. Non lo so. Chiaramente, con questo allarghi le maglie sicuramente, però non so se ne vale la pena. Ce lo segniamo, poi ci pensiamo un attimo.

VINCENZO. Pensando a uno che subentra oggi in un'azienda vitivinicola del padre, non ci ha mai lavorato, non può fare enoturismo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Ho capito.

INTERVENTO. Il punto è un altro, è l'alternativa tra diploma di scuola secondaria o laurea in agraria. Un semplice diploma di scuola secondaria ti abilita a capirci qualcosa?

Allora, o sei imprenditore agricolo, e puoi tenere pure la terza media perché il vino l'hai fatto da quando hai tre anni, appresso a tuo nonno, quindi, non ti serve né il diploma superiore, né la laurea, oppure, prendete una come me, prima di laurearsi in giurisprudenza, aveva un diploma di scuola secondaria, ma non avrebbe potuto avere il requisito per fare un'attività enoturistica.

Più che la laurea in agraria che, tra le altre potrebbe abilitare almeno la conoscenza del mondo agrario in generale, è il diploma che da solo non costituisce, non può costituire titolo abilitativo ad un'attività del genere.

Allora, o abbiniamo il diploma e l'esperienza di almeno tre anni, che dice dopo, e poi scompattiamo laurea in agraria o titoli abilitanti al settore. Può essere anche uno storyteller particolarmente bravo che acquisisce le competenze di cui parla il comma precedente. Competenze – metterei – adeguate e formazione.

Non mi trovo sul semplice possesso di un diploma così generico come quello di scuola superiore.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Se vedete, la linea a): "Diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario". Non so se "ad indirizzo agrario" è riferito

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

anche al diploma di scuola secondaria di secondo grado.

INTERVENTO. Potrebbe.

INTERVENTO. Se è così, è troppo restrittivo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Per questo VINCENZO MEROLA diceva della capacità professionale acquisita presso il settore Agricoltura della Giunta regionale.

INTERVENTO. Sopra specifica: “Purché dotati”. Aggiungerei: “Di adeguate competenze e formazione della conoscenza delle caratteristiche del territorio”. Il possesso, oltretutto disgiunto, del diploma o dell’esperienza lavorativa ha la clausola di salvezza del “purché dotati di competenza”.

Chi dice che sei dotato di competenza? Questo è un altro paio di maniche. Come vai ad attestare che chi fa l’attività enoturistica abbia quella competenza? Se la deve vedere il Regolamento.

PRESIDENTE (Cammarano). Secondo me, è meglio evitare parametri troppo restrittivi. È come gli agriturismi, c’è quello che è bravo e ci vanno e quello che fa schifo e non ci va nessuno. È meglio lasciare alla libera scelta di chi deve andarci.

Come fai a parametrare se è bravo o non è bravo? Magari c’è quello che è laureato e fa il viticoltore e poi c’è gente che è laureata in agraria e non è capace. È complicato da definire la capacità di una persona.

Molto spesso, conosci una persona laureata in lettere che sono degli ottimi viticoltori e sono anche capaci di accogliere le persone. Non lo puoi

definire in qualche modo. Devi lasciare aperto il campo su questa cosa.

Sono sempre stato uno molto legato alla scuola, al titolo, sono diplomato, laureato, master, ma non c’entra niente, non è solo quello.

C’è chi ha gran carte, diplomi e roba varia e non valgono nulla e poi ci sono persone che magari sono molto capaci e non hanno titoli. È complicato.

INTERVENTO. All’articolo 5, se vogliamo, è su corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale. Penso che a livello di requisiti, la proposta ne contempla abbastanza. Se vedete, nell’articolo 5, nel momento in cui sei un imprenditore agricolo, vuoi fare enoturismo e ti accorgi di non avere competenze, le puoi acquisire.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sono assolutamente d’accordo con quanto dice Michele, bisogna allargare, perché c’è gente, a me viene in mente anche quello dell’azienda Santo Miele, non aveva un background di tipo agricolo.

PRESIDENTE (Michele). Una delle aziende vitivinicole dove sei rimasto più affascinato è Chiara Morra. Chiara non ha nessun requisito, però il modo suo di fare, il modo di spiegarti il vino, il modo di accoglierti ti ha colpito. Non puoi definire prima se è capace, se lo può fare o non lo può fare, è tutto molto relativo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Facciamo una cosa, per questo punto, raccogliamo delle osservazioni scritte che ci inviate. Mariangela, anche quelle che dicevi tu. Se ci mandate delle osservazioni scritte, cerchiamo di

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

sintetizzare o cerchiamo di maturarle in sede di emendamento.

INTERVENTO. Il requisito della lettera b), sull'esperienza almeno triennale, salva capra e cavoli: "In possesso o meno di titoli formali". La Morra di cui parti tu, Michele, tre anni di esperienza se li sarà fatti.

PRESIDENTE (Cammarano). Sì. Immagina che magari anche quando andiamo sui PSR e andiamo a mettere anche dei bandi per incentivare, dargli i fondi perché gli servono per migliorare la loro azienda, la figlia di Chiara Morra magari sta a Roma e sta facendo giurisprudenza. Chi ti dice che tra un anno, visto che la mamma è in difficoltà, decide di tornare a casa e di mettersi a fare enoturismo, di continuare la produzione del vino. Ci sono tanti casi dove in base a determinati parametri che cambiano, anche in Regione Campania, cambiano anche le scelte dei figli che magari hanno lasciato la terra e vogliono tornare. Il nostro fine è di incentivare le persone che sono andate via a tornare in Campania e continuare a fare quello che fanno già con successo i genitori, nell'ignoranza totale, perché magari non hanno studiato, non hanno fatto, però magari il vino che fanno è buono.

L'idea è di non far morire le esperienze che già ci sono e che funzionano bene. Chiara è una che ha vinto un premio europeo, è una persona anziana, ha vinto dei premi, vorrebbe continuare il lavoro, i figli non lo vogliono fare, stanno fuori a studiare, vogliono lavorare in Italia, ma non a Castel San Lorenzo. Il fine nostro, di istituzione, è di incentivare i figli a continuare a fare, se vogliono, il lavoro della mamma e non far morire un marchio

che è già conosciuto. Uno di questi casi, come altri cento che ce ne sono in Campania.

Molte volte è così, abbiamo conosciuto imprenditori di successo anziani e i figli fanno altri lavori.

Uno dei difetti che abbiamo avuto in Campania è stato sempre quello che abbiamo mandato via i figli perché con l'agricoltura: *se fatica*, ti spezzi la schiena, vai a trovare posto alla posta, all'Enel, posti pubblici in qualche modo, pur di andartene di qua.

C'è un ritorno alla terra che bisogna incentivarli. Aprite questa cosa perché è ovvio che ci sono sempre i figli, i nipoti che vogliono tornare e vogliono continuare a fare quel lavoro.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Assolutamente. Maria Rosaria, quando dice "esperienza lavorativa almeno triennale", questi chiaramente chiedono una sorta di documentale, magari che all'Inps tieni i contributi pagati. È molto restrittiva questa lettera b), non penso che si accontentino di dire: stavo nella famiglia che faceva vino e, quindi, ho esperienza triennale.

Quando dico "esperienza lavorativa almeno triennale", penso che vogliano un'attestazione documentale, vogliano una prova documentale.

PRESIDENTE (Cammarano). Carmine, sei andato nell'azienda De Conciilis, sai com'è nata? È nata da Bruno De Conciilis che ha studiato teatro da regista, a Bologna, ha deciso di tornare, un paesino, ha preso le vigne del padre che non era un viticoltore, lo faceva così, aveva delle terre, ne ha fittate altre e dopo due anni era De Conciilis, ed era il migliore produttore vitivinicolo della Provincia di Salerno. Dopo un anno.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

Ha un modo di fare, è affascinante, è una persona che sa accogliere, è una persona colta, è colto di suo, come fai a dire: non hai esperienza sufficiente per fare questa cosa?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Forse, se inseriamo quello che diceva VINCENZO MEROLA come requisito alternativo.

(Intervento fuori microfono)

ROBERTO DI MEO. Mi sentite?

PRESIDENTE (Cammarano). Roberto, volevi dire qualcosa? Se hai qualche problema, scrivi in chat.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. A questo punto, se mettiamo come alternativa una nuova lettera c), che è quella che diceva Vincenzo, cioè di acquisire la capacità professionale, in effetti, diamo la possibilità a tutti, perché basta un colloquio fatto con gli uffici della Giunta regionale per acquisire la capacità professionale. A quel punto, effettivamente daremmo la possibilità a chi effettivamente è interessato di fare questo colloquio e di acquisire il requisito per fare l'attività.

Già li fanno questi colloqui, sono dei colloqui per vedere se effettivamente sei capace di fare attività agricola, attività di questo tipo. Sono molto semplici come colloqui, effettivamente vedono se hai quest'orientamento, se hai un minimo di requisiti. Secondo me, questa sarebbe la scappatoia, perché non mettere nessun requisito non si può fare, mettere questo della capacità professionale, che è un colloquio che si fa presso la Giunta regionale, darebbe la possibilità a tutti,

anche quelli effettivamente che non hanno di questi requisiti per accedere a quest'attività.

(Intervento fuori microfono)

ROBERTO DI MEO. Ho sentito in quota parte, giustamente bisogna allargare le maglie, dare comunque delle competenze, ma non limitarlo soltanto a chi ha una laurea o un diploma in agraria. Per dire, sono nato nel 1986 come azienda vitivinicola, nel 1993 si è creato il Movimento turismo del vino e sono stato uno dei primi ad aderire, per cui, di turismo del vino qualcosa ne so; Arte e vino, sono 22 anni che faccio un calendario d'arte e lo unisco al vino, ho avuto soltanto problemi burocratici ad andare avanti con quest'attività, se devo essere sincero, ho avuto grandi problemi, e la persona che mi cura le visite in azienda non è agricoltore, è laureato in tutt'altro settore. È giusto mettere dei paletti che uno debba fare un corso, debba fare un test o dare altro tipo di cosa, però liberate, perché chiunque può fare la visita in cantina che abbia la giusta esperienza. Non vorrei limitare in maniera forte questo segmento.

PRESIDENTE (Cammarano). Concordo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. È chiaro che le finalità sono di non dare possibilità a speculazioni. Dobbiamo anche capire le finalità della proposta di legge e di quest'articolo, quello di fare in modo che non escano fuori degli speculatori che si mettono a fare quest'attività non avendo nessun requisito.

ROBERTO DI MEO. Quello sì, senza alcun dubbio, è da capire il modo, però dico di non

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

limitarlo soltanto a chi ha determinate regole. Ho tutte le esperienze, ne faccio un discorso per il prossimo, per gli altri, perché se uno ce l'ha, poi, che prende un dipendente o vende qualcun altro che non abbia le capacità, poco conta, perché il titolare le ha lo stesso.

INTERVENTO. Per l'oleoturismo siamo stati molto più rigidi.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. C'era la lettera c) che potrebbe mutuare anche qui, che è: "Attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica – chiaramente potremmo mettere "enoturistica" – organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle Associazioni di categoria, Organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a 50 ore di formazione teorica pratica".

Secondo me, se mutuiamo questa lettera dell'oleoturismo e la mettiamo qui, abbiamo un precedente, che è quello della PDL dell'oleoturismo e, secondo me, diamo la possibilità a tutti.

Basta frequentare un corso di formazione di 50 ore.

ROBERTO DI MEO. Non credo esistano corsi specifici.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Lo so, però li metteranno, li organizzeranno. Nel momento in cui esce la Legge si darà luogo a dei corsi specifici. Mutuerei questa lettera c).

Mandateci le vostre osservazioni, poi vediamo come poter chiudere la faccenda.

Procediamo con il comma 2:

Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla numerativa vigente, gli operatori che svolgono attività enoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività enoturistica regionale;

e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico.

È stato ricopiato tale e quale, linee guida del decreto ministeriale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

NESE. Non proprio uguale, per esempio, il sito internet con il sistema di prenotazione è previsto al contrario nel decreto. Mi ero distratta perché mi sono andata a pigliare il famoso disciplinare della Regione, vedete, l'ho messo in chat, a proposito del punto di prima, vedete quanti requisiti alternativi tra loro hanno previsto per le attività di produzione vitivinicola.

L'ho messo ad abundantiam, non per questo dobbiamo tenerne conto, ma giusto per vedere l'articolazione che già in una logica di disciplinare l'Assessorato, tra l'altro deliberato dalla Giunta, ha fatto.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. È la Legge che definisce queste cose, non è che il disciplinare può allargare.

NESE. Lo so, intanto dovranno dialogare.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. La Legge è la Legge, il Regolamento non può allargare dei campi di competenza della Legge.

NESE. Rispetto alla ricchezza delle ipotesi che facevamo, scrivere almeno uno di questi requisiti, ne prevede tanti e ciascuno potrebbe ritrovarci. Visto che il lavoro l'hanno fatto – questo sto dicendo – se rientri almeno in uno, pare siano undici previsioni, si considera che tu abbia i requisiti per esercitare l'attività.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Ho messo “vedi disciplinare”, in modo che prendiamo spunto. L'abbiamo già intercettato il disciplinare.

NESE. Per il resto, rispetto al comma che stavamo guardando, quel “devono presentare i requisiti” non mi piace: devono prevedere la presenza o devono garantire. Queste cose le avete, le mettete già a posto voi.

Quando alla lettera c) parla del logo identificativo dell'attività enoturistica, bisogna scrivere dov'è previsto questo logo.

Ho detto, andrà specificato nell'articolo 9, relativo all'iscrizione all'albo, che agli iscritti sarà consentito l'uso del logo, perché questo è l'unico punto dove si parla del logo.

Se tra gli standard devo avere anche il cartello con il logo, la proposta di legge deve prevedere che ti abilito all'uso del logo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sì.

NESE. All'articolo 9 questa cosa bisogna ricordarcela.

Dalla lettera c) si passa alla e) e non c'è la lettera d). Poi, va bene, un po' di scambi: “in almeno tre lingue” deve andare vicino a “in formato digitale”. Dalla lettera f) toglierei il riferimento all'ambito industriale. In ambito artigianale sì, ma in ambito industriale pare una contraddizione in termini della tutela che vogliamo fare delle produzioni identitarie.

Poi, correggetemi se sbaglio, industriale non è detto che sia lesivo della caratterizzazione identitaria, però sembrava una forzatura mettere industriale là.

Ne approfitto per salutare Roberto Di Meo. Pare se ne sia andato, non lo vedo più, già quando facevamo il Me One a Milano era tra i più accorsati vitivinicoltori campani.

Almeno io non lo vedo più, non so se è nascosto.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Siete d'accordo sulle tre lingue?

NESE. Sì, compreso l'italiano. Tra l'altro, lo dice il decreto ministeriale, penso che non possiamo contravvenire.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Comma 3:

L'attività enoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.

Va bene, non c'è problema chiaramente.

NESE. “Del” più che “nel”.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sì, queste precisazioni le facciamo nostre.

Articolo 5:

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.

2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

Articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. Con apposito provvedimento la Direzione Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania individua e disciplina le attività di

degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, anche su proposta degli operatori enoturistici di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 3.

NESE. I commi bisogna toglierli, perché o mettiamo solo l'uno, gli altri due sono in negativo, cioè, non puoi essere operatore se sei l'antimafia e compagnia.

Lascerei genericamente il riferimento all'articolo 3. Non c'è bisogno della declinazione dei commi. Viceversa, l'abbinamento ad alimenti, avrei aggiunto: “Previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2. È la ricorsività, nel comma 2, di quello che dice il 6 e nel 6 di quello che dice all'articolo 2. Articolo, non comma.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Praticamente, dici di mettere direttamente “di cui all'articolo 3”.

NESE. Sì, gli altri due requisiti non ti abilitano ad essere operatore, è l'1 che ti dice ai sensi di quali previsioni. Genericamente, metti l'articolo 3, non citare i commi.

Poi, suggerivo il “previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2”, dopo “alimenti”.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Al comma 1?

INTERVENTO. Sì, al comma 1.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Previsti dal?

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

INTERVENTO. Alla lettera b), per il comma 2 dell'articolo 2. Dove vi ho detto di fare il rimando a quest'articolo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Lettera b) del comma 1.

INTERVENTO. Sì, comma 1, ho sbagliato.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Okay.

Comma 2:

L'abbinamento di alimenti ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende.

NESE. “Anche provenienti da una rete di aziende” deve andare prima della parte finale. Lo tenete scritto, non mi vorrei ripetere.

Poi, per non ripetere “provenienti” e “provenienza” ho suggerito il legame con il territorio: “valorizzandone la stagionalità e il legame con il territorio”.

“Anche provenienti da una rete di aziende” va prima di “valorizzandone”. “Legate alle produzioni locali e tipiche della Regione, anche provenienti da una rete di aziende, valorizzandone la stagionalità”.

PRESIDENTE (Cammarano). Scusatemi, vi devo salutare che comincia l'altra Commissione. Grazie a tutti.

Dopo leggo tutto e vediamo con Carmine tutti gli emendamenti che possiamo portare e vi tengo informati. Grazie e arrivederci.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Comma 3:

Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

Su questo penso non ci siano problemi.

Articolo 7:

Art. 7

1. L'attuazione e la gestione di questa legge regionale è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

NESE. Sciocchezze: “sono seguite”, perché è plurale attuazione e gestione, e più che “sinergicamente”, “congiuntamente”, la sinergia è troppo complicata da raggiungere.

Attenzione, sopra, prima di alimenti, l'alimento da solo non prefigura un servizio di ristorazione, dobbiamo mettere “escluse le attività e la somministrazione di alimenti”, che prefigurano un servizio di ristorazione. L'attività sì, può prefigurare il servizio di ristorazione, ma l'alimento da solo no, l'alimento non è un servizio. Le attività e la somministrazione di alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. L'alimento non può prefigurare un servizio di ristorazione?

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

NESE. No, come fa l'alimento da solo a prefigurare il servizio? Il servizio è legato ad un'attività, in questo caso di somministrazione. Non gliela puoi dare configurando il servizio ristorativo. Quello che gli vai a somministrare deve essere, lo dice sopra, con la manipolazione, ma senza servizio di ristorazione.

L'alimento in sé, da solo, non prefigura il servizio. Carmine, non concordi?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Pensavo l'eccezione di alimenti in senso più generale.

INTERVENTO. L'alimento da solo non prefigura il servizio di ristorazione, pertanto, o lo colleghi ad attività, togli gli alimenti e "attività di somministrazione".

Tu intendi come pietanza, però alimento, detto così, è monco, ci manca il servizio di lavorazione dell'alimento che possa prefigurare la ristorazione.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Stavo vedendo come abbiamo fatto per l'oleoturismo: attività che prefigurano un servizio di ristorazione, esclusa pertanto la somministrazione di preparazioni gastronomiche.

INTERVENTO. Appunto, si parla di attività, non si parla di alimento. Questo sto dicendo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Va meglio come abbiamo scritto nell'oleoturismo.

INTERVENTO. Sì, sennò ci aggiungi somministrazione e hai fatto. Lo puoi

somministrare l'alimento come vuoi tu, ma non deve essere contemplato il servizio ristorazione. Questa sera non sento il professor Barretta. Come mai? Pensavo che fosse lì, lo vedevo attento, ma non parlava.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. È presente, immagino ci stia sentendo.

NESE. Lo vedo, però non lo sento parlare. È strano. Puoi rifarti a quella, così abbiamo un'omogeneità che ci toglie dai casini.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. È pure giusto che ci sia omogeneità, TRA oleoturismo e enoturismo.

Art. 8 (SCIA):

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che vogliono avviare le attività di enoturismo debbono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.

NESE. Nulla da dire. È un adempimento amministrativo, non c'è niente.

(Intervento fuori microfono)

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Anche qui, come abbiamo scritto nell'oleoturismo sembra più puntuale e più esaustivo.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

Art. 9 (Elenco regionale degli operatori enoturistici)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di enoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori enoturistici.

2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 8.

NESE. Qui, va previsto il marchio. L'iscrizione all'elenco abilita l'uso del marchio.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sì.

NESE. Se non è previsto questo marchio, da dove esce?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. 3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite con apposito provvedimento regionale.

Art. 10 (Osservatorio regionale enoturismo Campania):

Presso il Consiglio Regionale della Campania è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Enoturismo della Campania composto da:

1 rappresentante della maggioranza consiliare;

1 rappresentante della minoranza consiliare;

l'Assessore Regionale all'Agricoltura o suo delegato;

l'Assessore Regionale al Turismo o suo delegato;

1 rappresentante di Unioncamere Campania;

1 rappresentante dei Consorzi di Tutela riconosciuti a livello ministeriale;

1 rappresentante delle principali organizzazioni di categoria dell'Agricoltura;

1 rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo;

1 rappresentante degli ordini professionali (Enologi, Periti Agrari, etc).

NESE. Al Consorzio di tutela, va aggiunto "del vino". Mica Consorzi di tutela generici? Vitivinicolo, mettete quello che volete.

Può essere Consorzio Doc Cilento, non c'è più la Doc, oppure Consorzi vini campani. Potete mettere "del comparto vitivinicolo", e qui suggerivo un rappresentante delle aree interne ai sensi della SNAI. Pare che lo facemmo anche per l'oleoturismo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Sì. Due rappresentanti.

NESE. Due è ancora meglio.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Art. 11 (Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza di questa legge.

2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, una specifica attività di controllo.

3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

Articolo 12

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di enoturismo, enoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificata o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori enoturistici ai sensi di questa legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.

NESE. Rido perché per l'oleoturismo si paga meno. Le sanzioni in ambito olivicolo sono più basse.

Poi, non “svolge”, “svolga”, usiamo il congiuntivo ogni tanto. Chiunque “svolga”, con l'indicativo lo dai per certo che la svolge, chiunque svolga.

Non so se vogliamo uniformare le sanzioni.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Secondo me, andrebbero uniformate.

3. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

NESE. Non sono nell'ordine, questo corrisponde al 2 dell'enoturismo, senza aver presentato la SCIA, che va da 2 mila 500 a 15 mila. Mamma

mia. Vedetevela voi questa cosa, l'uno deve uniformarsi all'altro, non c'è un motivo in più, salvo che il vino è un po' più pericoloso perché ti ubriachi. Non so quale può essere stata la ratio di quest'aumento della sanzione pecuniaria.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Penso sia meglio uniformare, perché non ha senso.

NESE. Mettiamo quelle dell'oleoturismo, anche perché è severa 15 mila euro.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. 4. L'operatore enoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:

a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;

b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;

c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

5. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la specifica per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

NESE. Il comma 4 si trova, standard minimi di qualità pure si trova, non si trova la SCIA e poi ce n'è un altro sopra, nuovo, sulle denominazioni improprie, l'annuncio della denominazione che non era proprio previsto in oleoturismo.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Art. 13 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 11, il Comune

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

sospende l'esercizio dell'attività enoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

NESE. Non mi trovo. Perché solo l'11, comma 3? Il Comune ha più competenza sul 2, sulla SCIA. Perché sono il 3?

Il Comune non è che se ne frega dello standard di qualità, però perché solo quello? Se sospendi l'attività, è perché non hai fatto la SCIA. Credo. Probabilmente, è stata copiata da quella dell'oleoturismo e nell'oleoturismo, quello della SCIA, è il comma 3.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Hai ragione. Va legato alla SCIA.

NESE. Credo di sì, il Comune ha quella competenza.

La violazione della 11, chi svolge attività senza la presentazione della SCIA. È il comma 2, non è il 3, perciò vi ho scritto "controllare articolo e comma".

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Il comma 2 dell'articolo 11?

NESE. Ancora meno può essere il 3, che è la relazione dell'attività. Mettiamo articolo 11 e basta.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Ho capito, vuole parlare dell'attività di vigilanza e controllo dei Comuni, però proprio la 3 no, perché parla della relazione che il Comune deve presentare.

Mettiamo genericamente: indicati all'articolo 11. Le tengono tutti i Comuni le competenze sulla vigilanza.

NESE. Vi devo salutare perché sto perdendo la connessione. Un saluto a tutti quanti.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Nell'oleoturismo c'è il rimando all'articolo delle sanzioni.

NESE. Allora è il 12, non è proprio 11.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Nel caso di accertamento di una rilevazione indicata all'articolo 12.

NESE. Va bene, sarebbero le violazioni accertate dai Comuni all'articolo 8. È uguale.

(Intervento fuori microfono)

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. 3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 14 (Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni di questa legge entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

NESE. “Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA”. Già in attività di che? Se è attività agricola in generale, è chiaro che non la presentano, ma possono essere in attività a enoturistica? Da quello che mi pare di capire, per fare l’attività enoturistica ci vuole la SCIA dell’articolo 8.

Va chiarito il combinato disposto, perché “già in attività”, nel settore agricolo? Chi già è vitivinicoltore non fa la SCIA? Automaticamente, già fa attività enoturistica? Chi sono i soggetti che vogliono attivare l’attività di enoturismo di cui parla l’articolo 8?

Che vuol dire “già in attività”? A chi si riferisce?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Secondo me, se sono un’azienda già in attività non devo presentare una nuova SCIA.

NESE. Vuol dire che se sei l’azienda dell’articolo 8, che eserciti nel campo della vitivinicoltura, sei automaticamente operatore enoturistico?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Non dovrebbe essere così.

NESE. Perciò ti dico. Già in attività, quale attività? È scontato che se sono già attive come aziende agricole non la presentano, ma se vuoi fare attività enoturistica la devi presentare.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. La cosa che mi lascia perplesso è che l’abbiamo fatta passare nell’oleoturismo, tale e quale.

NESE. Probabilmente, ci eravamo stancati. “Già in attività”, pure qua. Cosa si intende? Aspetta, fammi vedere se nell’articolo 2 specifica qualcosa. L’azienda agricola in generale è chiaro che non la presenta un’altra SCIA. Attiva in cosa?

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Dice che non presenta una nuova SCIA, come se fosse un’azienda che in già presentato una SCIA. È nel caso di trasferimento di azienda.

NESE. È un altro paio di maniche.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA, altrimenti avrebbero messo: non presentano la SCIA.

Chiederemo lumi su quest’articolo.

NESE. Ve l’ho scritto. Proviamo a capire. Sopra abbiamo detto imprenditori agricoli nel settore che esercita attività vitivinicola. Solo i nuovi devono fare la SCIA? Se sono un imprenditore agricole già costituito, e ho il podice in produzione di vini, la SCIA per fare l’enoturismo, la devo fare? Credo di sì.

Chi è esentato dalla presentazione della SCIA? Carmine, o è solo come dici tu, che in un discorso di trasferimento di azienda, visto che la mia attività aveva già la SCIA in enoturismo, anche se cambiano il titolare, c’è una fusione, eccetera, non c’è bisogno di chiederla di nuovo. Perché l’azienda già lo faceva. Al momento, in teoria, non c’è nessuno che già lo fa, perché lo stiamo disciplinando con una Legge nuova.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. È un articolo di cui dobbiamo chiedere lumi, non si capisce.

DI MEO. Penso che le aziende che hanno anche l'agriturismo, possano essere esentate da presentare una nuova SCIA.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Pensi che siano aziende agrituristiche che hanno già presentato la SCIA come agriturismo?

DI MEO. Le aziende vitivinicole che hanno anche l'azienda agrituristica, presumo che non abbiano bisogno di fare un'ulteriore SCIA, perché comunque già fanno somministrazione, già fanno degustazione e quant'altro, quindi, viene normata sotto il cartello agrituristico.

NESE. In un caso o nell'altro, va specificato un po' meglio. Approfitto di salutarla, dottor Di Meo. L'ho salutata anche prima, rendendo merito della sua presenza, gli anni che lei diceva sono anche in difetto, perché è da molto più tempo che lei è un'eccellenza del panorama vitivinicolo.

DI MEO. Grazie. Gentilissima.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Potrebbe essere: un'azienda già in attività enoturistica non presenta una nuova SCIA. Se è questo il senso.

NESE. Sulla scorta delle cose che ci siamo detti, verifica l'interpretazione autentica di chi l'ha scritta.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Ricordo che nell'oleoturismo demmo un'interpretazione, però non ricordo. Va bene.

NESE. Probabilmente eravamo stanchi a fine dell'articolato e non ce la siamo vista.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Art. 15 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 16 (Norma finale)

1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 205/2017 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019.

Va bene. Penso che abbiamo finito.

Anche a Mariangela, come a te, Maria Rosaria, se ci mandi quelle osservazioni.

NESE. Ho già dato.

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Mariangela in qualche modo teneva da darcele, ed erano corpose e sostanziali, se ce le può mandare via email.

MARIANGELA. Volete che ve le mandi ora? Va bene. Chiudo perché, come potete notare, mi sono dovuta mettere in viaggio. Mi fermo e faccio pervenire tutto tramite email.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

III Commissione Consiliare Speciale

AREE INTERNE

Resoconto Integralen.53

XI Legislatura

Gruppo Lavoro del 25 ottobre 2023

RESPONSABILE, Staff III Commissione Speciale. Grazie. Grazie a tutti. Grazie alla professoressa Matarazzo, grazie a Roberto DI Meo, grazie Maria Rosaria Nese e Vincenzo Merola.

Vi faremo sapere gli esiti degli emendamenti.
Salve a tutti.

I lavori terminano alle ore 17.10.

I lavori terminano alle ore 15.00.